

CASSAZIONE CIVILE, SEZIONE I, SENTENZA DEL 27 SETTEMBRE 2007, N. 20324.

Sulla incompleta tenuta dei registri di carico e scarico.

Il solo formulario di identificazione dei rifiuti non è sufficiente a ricostruire le informazioni che devono essere riportate nel registro di carico e scarico, non riferendo in ordine alle operazioni di carico, né in ordine alla loro data. Per cui l'assenza di tutti gli elementi indispensabili per la regolare tenuta del registro, non evincibili dal formulario, integra il reato di cui all'art. 52, comma 4, del D. Lgs. n. 22/1997 (ora art. 258, comma 4, del D. Lgs. n. 152/2006).

Nè rileva che gli agenti accertatori non abbiano svolto alcuna attività per verificare la impossibilità di ricostruire i movimenti di carico e scarico, dal momento che è onere della parte privata indicare e fornire gli elementi ricostruttivi necessari, pur sempre desumibili dagli atti formali previsti dall'art. 52 (ora art. 258 del D. Lgs. 152/2006).

**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE**

Oggetto:

Sanzione amministrativa per rifiuti speciali

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. Giovanni LOSAVIO	- Presidente	R.G.N. 23277/02
Dott. Ugo VITRONE	- Consigliere	
Dott. Donato PLENTEDA	- Rel. Consigliere	Cron. 20324

Dott. Gianfranco GILARDI - Consigliere Rep. 6459
Dott. Sergio DEL CORE - Consigliere Ud. 09/05/07

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

FALCO S.P.A. in persona del legale rappresentante Errani Antonio e del Dirigente Tugnoli Olao, selettivamente domiciliata in Roma via Chelini 5, presso l'avvocato Alessandro Berliri, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato Luigi Vezzani, giusta procura in calce al ricorso;

- *ricorrente* -

contro

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI FERRARA;

- *intimata* -

avverso la sentenza n. 405/02 del Tribunale di Ferrara, depositata il 04/06/02;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 09/05/2007 dal Consigliere Dott. Donato Plenteda;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Raffaele Ceniccola che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Svolgimento del processo

Con ricorso 26.2.2000 Errani Antonio e Tugnoli Olao, rispettivamente dirigente e legale rappresentante della soc. Falco s.p.a., proposero dinanzi al Tribunale di Ferrara opposizione alla ordinanza – ingiunzione 17.1.2000, con cui il Presidente dell'Amministrazione Provinciale di Ferrara aveva loro ingiunto, nelle rispettive qualità di dirigente e di legale rappresentante della ditta Falco s.p.a., di pagare la sanzione amministrativa di L. 60.000.000, inflitta per la violazione dell'art. 12 c. I° in relazione all'art. 52 c. III° L. 22/1997, oltre alla sospensione dalla carica per un mese, in dipendenza di accertamenti eseguiti il 16.1.1998, da cui era risultato che il registro di carico e scarico dei rifiuti speciali non era aggiornato, dopo l'ultima registrazione del 17.6.1997, mentre

erano stati stoccati presso la ditta Kg. 300 di olio minerale esausto ed era stato esibito un formulario di trasporto che riportava il conferimento in data 16.12.1997 di Kg. 2.900 di olio minerale diatermico alla ditta Valter Monti, in violazione della norma citata, in quanto nel registro predetto non vi era l'annotazione del conferimento alla ditta Monti dei 2.900 Kg. di olio, in data 16.12.1997. Contestarono gli opposenti che l'olio costituisse un rifiuto, essendo destinato all'utilizzo nel ciclo di produzione dell'azienda, e, con riguardo alla seconda infrazione, sostennero che essa integrava la fattispecie dell'art. 52 c. IV D.Lgvo 22/1997, piuttosto che quella contestata.

Il tribunale con sentenza 4.6.2002 ha accolto la opposizione con riferimento alla prima doglianza, osservando che dalle deposizioni rese e dagli accertamenti compiuti dai verbalizzanti era risultato che per i trecento chilogrammi di olio contenuti in due fusti vi fosse l'intendimento di utilizzarli all'interno del ciclo produttivo aziendale.

Ha respinto nel resto la opposizione, escludendo che la fattispecie contestata con riguardo alla mancata annotazione del conferimento di 2.900 Kg. di olio minerale diatermico corrispondesse alla previsione dell'art. 52 c. IV° D. Lgvo 22/1997, giacché il formulario della identificazione dei rifiuti non era sufficiente a ricostruire le informazioni dovute, non riferendo in ordine alla operazione (o operazioni) di carico, né in ordine alla sua (o loro) data; né gli opposenti avevano dimostrato che vi fossero nell'azienda altri documenti che consentissero di ritenere adempiuto l'obbligo dell'art. 52 IV° comma.

Per tale infrazione ha determinato la sanzione in Euro 15.493,71.

Propongono ricorso per cassazione con motivo illustrato da memoria Errani Antonio e Tugnoli Olao; non ha svolto difese l'Amministrazione Provinciale di Ferrara.

Motivi della decisione

Con l'unico motivo i ricorrenti denunciano violazione dell'art. 52 IV° comma D. Lgvo 22/1997 e motivazione insufficiente, con riferimento alla ritenuta applicazione del II° comma della norma.

Rilevano che dalla istruttoria era emerso che i dirigenti della soc. Falco avevano subito esibito spontaneamente ai verbalizzanti il formulario di identificazione dei rifiuti, da cui risultava il trasporto dell'olio diatermico alla ditta Monti; nessun contrasto vi era stato tra i dati del formulario

e quanto riportato nel registro di carico e scarico, né l'Amministrazione aveva provato la impossibilità di procedere alla ricostruzione dei movimenti, giacché i verbalizzanti non avevano effettuato alcun accertamento sulla consistenza e sulla presenza di oli esausti né sulla loro quantificazione.

Il collegio è chiamato a pronunciare su un ricorso già portato all'esame di questa Corte e trattato alla udienza del 26.5.2006, ma non deciso, dal momento che la sentenza in quella data adottata, seppur formalmente riferita nella epigrafe al numero del procedimento e alle parti interessate, di cui alla presente controversia, in realtà ha avuto riguardo ad altra vicenda giudiziaria.

Ne è pertanto derivata la esigenza di rifissarne la discussione.

Il ricorso è infondato, sebbene la motivazione della decisione impugnata meriti di essere corretta in punto di diritto.

Il tribunale ha ritenuto che il conferimento di Kg. 2.900 di olio diatermico alla ditta Monti, avvenuto il 16.12.1997, per il quale era stato esibito il formulario del trasporto, integrasse la fattispecie prevista dall'art. 52 c. II, in quanto i dirigenti della Falco avevano esibito "solo il formulario di identificazione dei rifiuti, che attestava unicamente l'avvenuto trasporto di olio alla ditta Valter Monti", indicazione giudicata insufficiente a consentire la ricostruzione delle informazioni dovute "non riferendo in ordine alla (o alle) operazioni di carico e alla data di quest'ultima (o queste ultime)".

Ed ha aggiunto: "gli oppositori inoltre non hanno dimostrato che vi fossero nella azienda altri documenti che consentissero di adempiere all'obbligo di cui all'art. 52 c. IV°".

Il rapporto tra la norma invocata e quella del comma IV°, applicata, pone negli stessi termini la infrazione, con una graduazione diversa quoad poenam, giacché la tenuta in modo incompleto del registro di carico e scarico, ovvero la indicazione dei dati incompleti o inesatti nel formulario prescritto, per la ipotesi di trasporto di rifiuti, rispettivamente sanzionate da cinque milioni a trenta milioni (o da 30 a 180, se si tratta di rifiuti pericolosi) e da tre a diciotto (ovvero con la pena di cui all'art. 483 c.p., se i rifiuti trasportati sono pericolosi) comporta la riduzione della sanzione (da L. 500.000 a L. 3.000.000) se nei registri di carico e scarico, nei formulari di identificazione dei rifiuti trasportati e nelle altre scritture contabili tenute per legge le indicazioni di cui al comma secondo

sono formalmente incomplete o inesatte, ma i dati riportati consentono di ricostruire le informazioni dovute.

Ciò posto e rilevato che la contestazione mossa ai responsabili della soc. Falco, sulla base del verbale di contravvenzione redatto il 23.1.1998, era stata di non avere tenuto aggiornato il registro suddetto (che riportava l'ultima registrazione alla data del 17.6.1997), con riguardo alle due infrazioni accertate, relative allo stoccaggio di Kg. 300 di olio minerale esausto – per il quale il tribunale ha escluso ogni responsabilità – e all'olio minerale diatermico, l'illecito configurato, per quanto ancora rileva, attiene alla irregolare tenuta del registro in questione, sicché è su di esso che le informazioni incomplete o inesatte devono essere ricostruite, perché possa essere giustificata la misura sanzionatoria minore, a nulla rilevando quando esposto nel formulario, la cui completezza ed esattezza dei dati giova ad escludere la specifica responsabilità prevista dal terzo comma dell'art. 52 (sanzione da L. 300.000 a L. 18.000.000) ovvero a contenerla nella minore somma, se le informazioni dovute sono ricostruibili, pur se le indicazioni siano formalmente incomplete o inesatte.

Poco rileva, dunque, ai fini per cui è causa, che il formulario di identificazione dei rifiuti fosse incompleto, come il tribunale ha ritenuto, o non lo fosse, posto che ad esserlo restava comunque il registro più volte richiamato, nel quale doveva essere annotata l'operazione di carico, cui corrispondevano i Kg. 2.900 di olio diatermico in seguito trasportato, e alla cui irregolare tenuta aveva fatto riferimento, anche per gli oli minerali, la contestazione della Provincia.

Alla stregua di tali considerazioni non giova che il formulario di trasporto fosse stato spontaneamente esibito, né che mancasse un contrasto tra i dati ivi esposti e quelli riportati nel registro, poiché è in quest'ultimo che l'art. 12 D. Lgvo 5.2.1997 n. 22 dispone che siano annotati, tra gli altri dati, l'origine, la quantità, le caratteristiche, la destinazione specifica dei rifiuti e la data del carico e dello scarico, mentre per il formulario le indicazioni prescritte dall'art. 15 riguardano nome ed indirizzo del produttore e del detentore; origine, tipologia e quantità del rifiuto; impianto di destinazione, data e percorso dell'istradamento; nome ed indirizzo del destinatario.

È dunque evidente che non è, nella specie, la mancanza di contrasto tra registro e formulario ad integrare l'illecito e a giustificare la sanzione maggiore, ma l'assenza di tutti gli elementi indispensabili per la regolare tenuta del registro, non evincibili dal formulario.

Né rileva che gli agenti accertatori non abbiano svolto alcuna attività per verificare la impossibilità di ricostruire i movimenti di carico e scarico, dal momento che era onere della parte privata indicare e fornire gli elementi ricostruttivi necessari, pur sempre desumibili dagli atti formali previsti dall'art. 52.

Nulla va disposto per le spese processuali, non avendo la intimata svolto difese.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Roma 9.5.2007

Il Presidente Giovanni Lo savio

Il Consigliere estensore Donato Plenteda

Depositata in cancelleria il 27 settembre 2007